



COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

COPIA

Codice Ente: 10390

DELIBERAZIONE N. 63

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO:	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021. DETERMINAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI E LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER GLI ANNI 2020-2022
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **ventuno** del mese di **ottobre** alle ore **17.20** nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	carica	Presente	Assente
1.	BETTINSOLI BRUNO	SINDACO	SI	
2.	GATTA SAMANTHA	ASSESSORE - VIC.SIN.	SI	
3.	BETTINSOLI ISIDE	ASSESSORE	SI	

Partecipa all'adunanza da remoto tramite collegamento telematico e provvede alla redazione del presente verbale, il Vice-Segretario comunale **DOTT. SCIATTI ARMANDO**, il quale identifica i partecipanti tramite sistema telematico prescelto che assicura la regolarità dello svolgimento della seduta e lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del TUEI, nonché il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità fissati con decreto del Sindaco n. 12 del 15/10/2020..

Il Presidente sig. **BETTINSOLI BRUNO** nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021. DETERMINAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI E LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER GLI ANNI 2020-2022**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il C.C.N.L. relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018 ed in particolare l'art. 67 che disciplina le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate a decorrere dall'anno 2018;

Rilevato che il suddetto CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

Dato atto che con determinazione dell'Area Economico Finanziaria n. 181 del 21/10/2021 a firma della Responsabile dell'Area economico finanziaria, sono state quantificate le risorse decentrate dell'anno 2021 relativamente alla parte stabile del fondo di incentivazione;

Precisato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 23/09/2021, è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica;

Richiamati:

- l'art. 40 comma 3-quinquies, 2 periodo, del D.Lgs 165/2001, ai sensi del quale non è consentito l'incremento del fondo con risorse variabili in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico Enti Locali);
- l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 che prevede che “*a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, è abrogato*”;
- l'art. 11 del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito in Legge 11 febbraio 2019 n.12, ai sensi del quale “*in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle*

disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del D.Lgs 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

- l'art. 1 comma 821 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (Finanziaria per il 2019), secondo il quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione;
- l'art. 1 comma 823 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (Finanziaria per il 2019), che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2019, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, cessino di avere applicazione tutte le sanzioni previste dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n.232);
- la Circolare n. 3 del 14 febbraio 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che le disposizioni normative in materia di spesa di personale che fanno riferimento alle regole del patto di stabilità interno o al rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della Legge 2012, n. 243 o, più in generale degli obiettivi di finanza pubblica s'intendono riferite all'equilibrio di cui all'art. 1 comma 821 della Legge 30 dicembre 2018, n.145;

Preso atto che il Comune di Lodrino è in equilibrio avendo registrato, nell'anno 2020, un risultato di competenza non negativo, come risulta dall'allegato di verifica degli equilibri di cui allo schema di Rendiconto 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22/04/2021 ed è quindi in regola con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 15/02/2021 sono stati definiti ed approvati i progetti di performance e che con determina n. 162 del 01/10/2021 il responsabile di servizio Vice-segretario Sciatti Armando ha assegnato gli obiettivi ai dipendenti inseriti nell'area amministrativa;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lett. i) del C.C.N.L. 21/05/2018 gli obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, sono definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, in applicazione dell'articolo 67, comma 5, lett. b) del medesimo CCNL;

Dato atto che possono avvalersi della facoltà di inserire le risorse variabili solo le amministrazioni che abbiano rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, oltre che nel rispetto della propria capacità di spesa;

Precisato altresì che:

- le risorse aggiuntive devono essere previste negli strumenti di programmazione e di bilancio dell'ente, sulla base della decisione assunta dall'organo amministrativo di vertice, competente secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

- la quantificazione dell'incremento è correlata alla rilevanza dei risultati attesi nonché al maggiore impegno richiesto al personale coinvolto, ferma restando comunque l'esigenza primaria di rispettare i parametri di bilancio e di assicurare una dinamica retributiva sostenibile nel tempo;

- le risorse sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato

correlato, come risultante dalla relazione sulla performance o da altro analogo strumento di rendicontazione adottato dall'ente;

- le risorse aggiuntive variabili non possono essere, automaticamente e direttamente, confermate e stabilizzate negli anni successivi; gli enti, invece, anno per anno, in presenza dei necessari requisiti legittimanti (patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, ecc.), dovranno sempre attivare la procedura sopra descritta, in relazione ai vari obiettivi di performance organizzativa di volta in volta prestabiliti;

Ritenuto quindi esservi i presupposti per l'integrazione del Fondo Risorse Decentrate disciplinato all'art. 67 CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali con le risorse cosiddette variabili;

Ricordato che, l'ente può, in ogni momento, procedere a ricalcolare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Considerato che, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Dato atto che, dunque, il fondo del 2021 non potrà superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, consolidatosi nel 2017, nel 2018, nel 2019 e nel 2020;

Visto il "Decreto crescita" D.L. n. 34/2019, come convertito in Legge n. 58/2019, che ha apportato novità in termini di assunzioni e di trattamento economico accessorio del personale, prevedendo all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, una sorta di adeguamento del limite al trattamento economico accessorio del personale;

Atteso che nell'ambito delle nuove norme viene disposto che il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Considerato che tuttavia, secondo l'interpretazione fornita da Anci – Ifel, la predetta disciplina non è immediatamente applicabile;

Precisato che, infatti, la stessa è contenuta nel medesimo comma che definisce le nuove regole per le assunzioni, le quali sono subordinate all'emanazione di un apposito decreto attuativo;

Considerato che i titolari di Posizione Organizzativa, per l'anno 2021 sono percettori di retribuzione di posizione e risultato per un importo totale di €. 14.700,00, importo minore rispetto all'anno 2016;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti del 20/10/2021 protocollato an. Nr. 5185 del 21/10/2021;

Ritenuto di rendere disponibili le seguenti risorse variabili:

- Art 67, comma 4, CCNL 21.05.2018: Integrazione dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per un totale pari ad € 1.008,43 (parte variabile soggetta al limite del trattamento accessorio); si precisa che rispetto all'analogia e previgente disposizione contrattuale (ex art. 15, commi 2 e 4 CCNL 01/04/1999), non e' piu' previsto il

preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;

- ⌘ Art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018: Risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 per un importo pari ad € 1.000,00 (parte variabile non soggetta al limite del trattamento accessorio);
- ⌘ Art. 67, comma 3, lett. C) del CCNL 21.05.2018: quote per la progettazione ex D. Lgs. N. 50/2018 (dal 2018): per un importo pari ad €. 953,08 (risorse variabili non soggette al limite);
- ⌘ Art. 67, comma 3, lett. A) del CCNL 21.05.2018 (già art. 15, comma 1, lett. d CCNL 1998-2001): sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi Istat €. 0,00 (risorse variabili non soggette al limite);

Ritenuto di individuare in via preventiva i seguenti fondi previsti da specifiche disposizioni di legge, stabiliti dalla normativa vigente e riconducibili alle previsioni dell'art. 67, comma 3, lettere a) e c) del CCNL:

Dato atto che le risorse sopra individuate, per un importo complessivo pari a € 2.961,51 rispettano l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

Precisato che con particolare riferimento all'1,20% del monte salari 1997, condizione per il suo utilizzo, è che vi sia la relativa disponibilità in bilancio;

Ritenuto quindi esservi i presupposti per l'integrazione del Fondo Risorse Decentrate disciplinato all'art. 67 CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali con le risorse cosiddette variabili;

Dato atto che i progetti di performance di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2018 sono quelli indicati nelle sopra citata delibera n. 11 del 15/02/2021 e determina n. 162 del 01/10/2021;

Ritenuto altresì di confermare la volontà di dare applicazione ad un sistema premiante, che valorizzi le capacità professionali dei dipendenti, nella realizzazione delle attività e degli obiettivi dell'Ente, collegando i trattamenti economici del salario accessorio ai risultati conseguiti;

Precisato infine che si dispone di prevedere un utilizzo dello strumento "formazione" a supporto del cambiamento e dell'innovazione della gestione e dello sviluppo professionale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal vice-segretario Comunale Sciatti Armando, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell'area economico-finanziaria Marcello Pintossi, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTO unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte

1. di rendere disponibili, per l'anno 2021, le seguenti risorse variabili:

- Art 67, comma 4, CCNL 21.05.2018: Integrazione dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza per un totale pari ad € 1.008,43 (parte variabile soggetta al limite del trattamento accessorio);
- Art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018: Risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 per un importo pari ad € 1.000,00 (parte variabile non soggetta al limite del trattamento accessorio);
- Art. 67, comma 3, lett. C) del CCNL 21.05.2018: quote per la progettazione ex D. Lgs. N. 50/2018 (dal 2018): per un importo pari ad €. 953,08 (risorse variabili non soggette al limite);
- Art. 67, comma 3, lett. A) del CCNL 21.05.2018 (già art. 15, comma 1, lett. d CCNL 1998-2001): sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi Istat €. 0,00 (risorse variabili non soggette al limite);

2) di dare atto che l'impegno complessivo delle risorse variabili a carico del fondo di produttività è pari a € 2.961,51;

3) di dare atto che il fondo delle risorse decentrate anno 2021 ammonta ad euro 32.402,90 come da tabella allegata e rispetta il limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 dell'anno 2016 pari ad euro 35.029,00;

4) di dare atto altresì che è fatto divieto di utilizzare le risorse variabili per finanziare istituti di natura stabile;

5) di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 15/02/2021 sono stati definiti ed approvati i progetti di performance e che con determina n. 162 del 01/10/2021 il responsabile di servizio Vice-Segretario Sciatti Armando ha assegnato gli obiettivi al personale dell'area amministrativa;

6) di indicare, alla delegazione trattante di parte pubblica, le seguenti linee di indirizzo da seguire nella contrattazione con la parte sindacale in materia di utilizzo e destinazione del fondo risorse decentrate nel dettaglio:

- promozione della produttività dei dipendenti ancorata al riscontro, accertato dal sistema di valutazione, di apprezzabili risultati;
- individuazione delle risorse per remunerare le prestazioni riferite a indennità condizioni di lavoro, responsabile procedimento, indennità ufficiale anagrafe, nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione delle posizioni organizzative di cui all'art.2 4, comma 3, D.Lgs. n.165/2001;
- perseguire il principio di riduzione delle spese di personale anche con riferimento alla contrattazione integrativa in coerenza con il quadro normativo vigente;
- divieto di attribuzione generalizzata di compensi accessori per la produttività sulla base di meri automatismi;
- gli obiettivi di gruppo e individuali per il miglioramento della performance organizzativa e individuale sono definiti nel piano della performance approvato con deliberazione G.C. n. 11 del 15/02/2021 alla quale si rinvia;
- di utilizzare le economie verificatesi nell'anno 2020 relativamente al fondo straordinario per un importo pari ad €. 1.000,00 per l'incremento, relativamente all'anno 2021, delle risorse variabili;

- di subordinare l'erogazione delle risorse assegnate a ciascun obiettivo alla verifica dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo ed alla verifica dell'avvenuto miglioramento dei servizi individuati in sede di contrattazione decentrata;

Di dichiarare con votazione successiva unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

ATTESTAZIONI E PARERI

(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Sciatti Armando – Vice-Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere tecnico sulla presente deliberazione.

Il Vice-Segretario Comunale
Sciatti Armando

Il sottoscritto Pintossi Marcello – Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere contabile sulla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
Marcello Pintossi

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to *BETTINSOLI BRUNO*

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to *DOTT. SCIATTI ARMANDO*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per **15** giorni consecutivi a partire dal **05.11.2021**.
- è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari in data .

Reg. Pubblicazioni Nr.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to *MARCELLO PINTOSI*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' diventata esecutiva in data in data **30.11.2021**, per decorrenza del decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio *(art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)*.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti *(art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)*.

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to *DOTT. SCIATTI ARMANDO*

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi

~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~

03.11.2021

